

Studio Legale

Avv. Francesco Paolo Febbo

Chieti, viale B. Croce, n. 3, tel/fax 0871.684267

Pescara, viale G. Bovio, n. 385, tel/fax 085.6921336

mail: avv.francesco@studiofebbo.it

pec: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it



Impresa

Socialmente

Responsabile

**Spett.le COMITATO VIA
Regione Abruzzo
mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it**

Chieti, 4.02.2020.

Oggetto: Comune di Atri vs Consorzio Piomba Fino – NS RIF A337.

Ho ricevuto incarico dal Comune di Atri, in persona del Sindaco legale rappresentante prof. Piergiorgio Ferretti, per significare e precisare quanto segue in appresso.

In esito della seduta del 30 settembre 2019, il Comitato VIA si è pronunciato sul progetto di ampliamento della discarica Santa Lucia, presentato dal “*Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani area Piomba Fino*”. Nella stessa predetta data in effetti il CCR-VIA ha emesso parere non favorevole circa il progetto di ampliamento della discarica; il relativo preavviso di rigetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, è stato tempestivamente notificato per mezzo di p.e.c. al Consorzio Piomba Fino.

Il succitato articolo recita ‘apertis verbis’: “*Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti...*”.

Il Consorzio Piomba Fino ha lasciato decorrere il termine dei 10 giorni, non presentando controdeduzioni.

Il procedimento, dunque, avrebbe dovuto essere concluso, nei termini previsti, con l’adozione del provvedimento di rigetto, già preannunciato con la comunicazione del 30 settembre 2019.

Tuttavia, in data 11 ottobre 2019 il Consorzio summenzionato ha chiesto una proroga di 45 giorni, poi reiterata il 22 ottobre chiedendo ulteriori 45 giorni.

Quindi in definitiva il Consorzio ha chiesto, dopo che era decorso il termine concesso per le controdeduzioni, una proroga per complessivi 90 giorni del medesimo termine per controdeduzioni.

E la Regione Abruzzo, che in realtà avrebbe potuto e dovuto concludere in maniera negativa il procedimento entro i termini previsti, di complessivi gg. 210 come disposto dagli artt. 19 a 29 del D. Lgs. n. 152/2006, inspiegabilmente lo ha concesso, rinviando la decisione a fine gennaio 2020, quindi ben oltre il medesimo termine a disposizione.

La Giurisprudenza amministrativa aveva già riconosciuto la rilevanza del rispetto dei termini nei procedimenti in discorso.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1239 del 25.3.2016, aveva rigettato il ricorso presentato dalla Regione Campania avverso la pronuncia del TAR di Napoli che riconosceva i presupposti per un risarcimento del danno dovuto all'ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione chiamata, nel caso specifico, a pronunciarsi in merito all'accoglimento del progetto di intervento di messa in riserva di rifiuti e relativa procedura di VIA. I Giudici d'appello avevano, in questo modo, confermato la sussistenza di una responsabilità civile della pubblica amministrazione discendente da un danno da ritardo all'ottenimento del bene della vita.

Il D. Lgs. n. 104/2017, nel modificare il titolo III della parte seconda del C.d.A. (ed in contrasto con un contrario orientamento in materia), ha dichiarato che i termini del procedimento di V.I.A. si considerano perentori.

Tanto risulta riaffermato anche nello stesso D. Lgs. n. 152/2006 (C.d.A.), agli artt. 19, comma 12, e 25 ed all'art. 27 bis, comma 8 (sulla procedura V.I.A. regionale).

Oltre a tutto ciò va si deve poi evidenziare nello stretto merito che le motivazioni del preavviso di rigetto rese dal Comitato VIA, sono di notevole spessore ed hanno accolto in buona parte le osservazioni presentate nella fase di consultazione dai vari Enti Pubblici e Privati intervenuti, fra i quali il WWF Abruzzo e l'Oasi WWF – Riserva Regionale dei Calanchi di Atri.

Ed in particolare:

1. Il progetto presentato appare in contrasto con i criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018; il P.R.G.R. è previsto dal D. Lgs. n. 152/06 ("Codice dell'Ambiente"), che rimette alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione dei siti e degli impianti e delle misure idonee contro l'inquinamento e lo sversamento nel terreno di rifiuti inquinanti. Per l'Abruzzo la normativa di riferimento più recente è la L.R. 23.01.2018 n. 5, della quale il Piano Regionale, da essa stessa adeguato, costituisce parte integrante;

2. l'area interessata rientra in parte tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ex R.D.L. n. 3267/23, D.L. 27.07.1984, L.R. n. 3/2014);
3. l'area interessata rientra tra le aree di pregio agricolo (D. Lgs. n. 228/2001; L.R. n. 36/13): è ricompresa, infatti, tra le zone indicate dai Disciplinari di produzione delle uve destinate alla produzione di vini IGT "Colli Aprutini" e DOC "Montepulciano Colline Teramane DOCG" [criterio escludente per il PRGR: cfr. la suddetta L.R. 21.10.2013 n.36, art.18 "Abrogazione e modifiche alla L.R. n. 45/2007 ("Norme per la gestione integrata dei rifiuti")];
4. l'area interessata rientra tra le aree a rischio idrogeologico: l'opera di progetto ricade in parte in un'area a rischio moderato RI e in parte in una a pericolosità elevata P2 (criterio escludente per il PRGR);
5. l'area interessata dista solo 400 metri dal sito di interesse comunitario della Rete Natura2000 "Calanchi di Atri" (SIC codice IT7120083);
6. l'area interessata è parzialmente contenuta nella fascia di rispetto dei 150 metri dal Fosso Campratone.

Come se non bastasse, il Comitato VIA ha poi rilevato una carenza negli studi idrogeologici e li ha ritenuti *"non idonei a dimostrare l'assenza di falda nonché il franco di tre metri dal piano di imposta dei rifiuti rispetto alla massima escursione della falda come indicato nel D.Lgs. 36/2003"*.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato ed affermato, si conclude affinché l'On.le Comitato VIA respinga preliminarmente le Osservazioni prodotte dal Consorzio ed emetta definitivo parere non favorevole.

Riservata ogni ragione ed azione.

Distinti saluti.

(Avv. Francesco Paolo Febbo)



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0034350/20	06/02/2020	PEC	Mittente: AVVFRANCESCO PAOLO FEBBO@PEC.GIUFFRE.IT	

Oggetto:

COMUNE DI ATRI VS CONSORZIO PIOMBA FINO - COMMITATO VIA - SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 2020

Impronta:

E0199BFB81767A059A6A0080A17E93A6E7F0AE43E89A92433051E1C2E523763A